



Atto TOBOYH			
Settore T	Ambiente e Pianificazione Terri		
Servizio AU	Ecologia e ambiente		
U.O. 0030	Rifiuti e Cave		
Ufficio TSUS	Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo		
C.d.R. 0023	Ecologia e Ambiente		
Autorizzazione autodemolitori			
N. Reg. Decr.	163/2016	Data	6/05/2016
N. Protocollo	38275/2016		
Oggetto: Ditta AUTODEMOLIZIONE CALLALTA S.R.L.San Biagio di			
Callalta. Approvazione progetto e autorizzazione			
all'esercizio.			
D.Lgs. 152/2006, D.Lgs.209/2003 L.R. 3/2000.			
IL DIRIGENTE			
VISTA la nota del 19/10/2015, assunta al prot. n. 99724 del			
20.10.2015, con la quale la ditta AUTODEMOLIZIONE CALLALTA			
S.R.L. (P.I. 04751360266) ha richiesto l'autorizzazione			
alla realizzazione ed esercizio di un centro di raccolta e			
demolizione veicoli a motore ai sensi del D.Lgs. 152/2006,			
D.Lgs. 209/2003, L.R. 3/2000 e L.R. 33/85, in Comune di S.			
Biagio di Callalta, via Leonardo da Vinci, 36;			
VISTE le note del 29/10/2015, assunte ai protocolli n.			
102737, 102745, 102748 e 102751 del 29/10/2015 ad			
integrazione della succitata istanza;			
VISTA la nota n. 108747 del 17/11/2015 con la quale questa			



Amministrazione ha avviato il procedimento e richiesto	
integrazioni formali;	
VISTA la nota del 10/12/2015, assunta al prot. n. 15915 del	
11/12/2015, con la quale la ditta ha trasmesso la	
documentazione richiesta;	
VISTA la nota n. 1590 del 29/01/2016, assunta al prot. n.	
8321 del 01/02/2016, con cui il comune di San Biagio di	
Callalta ha trasmesso il parere di compatibilità	
urbanistica;	
VISTI gli esiti della conferenza dei servizi nel corso	
della quale è emersa la necessità di integrare nel merito	
la documentazione presentata;	
VISTA la nota del 10/02/2016, prot. n. 12090, con cui	
questa Amministrazione ha provveduto a richiedere alla	
ditta le integrazioni documentali necessarie alla	
conclusione dell'istruttoria ed ha interrotto i termini del	
procedimento;	
VISTA la nota del 16/02/2016, assunta al prot. n. 13587,	
con la quale la ditta ha presentato le integrazioni	
richieste;	
PRESO ATTO dell'impegno di locazione del 16/10/2015 con il	
quale la ditta AUTODEMOLIZIONE CALLALTA S.r.l. dimostra la	
disponibilità dell'area;	
VISTE le istruttorie condotte dai competenti uffici del	
Settore Ecologia e Ambiente;	
	Pag. 2 di 14




VISTO l'art. 39, comma 1, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, il quale prevede che siano soggette ad autorizzazione allo scarico, ai sensi della vigente normativa, le acque meteoriche di dilavamento delle superfici scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte delle tipologie di insediamenti elencate in Allegato F, ove vi sia la presenza di: depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici, lavorazioni e/o ogni altra attività o circostanza, dalle quali può derivare il rilascio di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente oltre le acque di prima pioggia;

VISTO, inoltre, dello stesso articolo, il comma 3, che riconduce le acque di prima pioggia ad acque reflue soggette ad autorizzazione allo scarico, ai sensi della vigente normativa, nei seguenti casi:

a) superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva superiore o uguale a mq. 5.000 (lettera b);

b) altre superfici scoperte scolanti, diverse da quelle indicate alla lett. b), delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, in cui il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente possa ritenersi



esaurito con le acque di prima pioggia (lettera c);

RILEVATO dalla documentazione presentata dalla ditta che:

1.1'attività in progetto rientra all'allegato "F" delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

2. la superficie complessiva dello stabilimento è pari a m² 5.858, ripartita in:

a) un'area coperta pari a m² 2.947;


b) un'area scoperta costituita dal piazzale e dalla viabilità di manovra, pari a m² 2.728, sulla quale vi è il posizionamento di cassoni scarrabili dotati di copertura e box coperti, nonché da m² 483 a verde;

3.le acque meteoriche derivanti dal dilavamento del piazzale confluiscono in un collettore di acque bianche della pubblica fognatura, senza subire alcun trattamento;

RITENUTO, pertanto, il sistema di gestione, raccolta e scarico delle acque meteoriche non assoggettabile alle prescrizioni previste all'art. 39, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

VALUTATO che la ditta non sia assoggettabile alle previsioni dell'art. 37, comma 8, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque in quanto il sistema di raccolta e scarico risulta esistente e già destinato a tale scopo;

VISTO l'esito favorevole della Commissione Tecnica per



PROVINCIA DI TREVISO



l'Ambiente nella seduta del 21/04/2016 con le relative prescrizioni;

RITENUTO di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di cui trattasi;

VISTA la D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014 in materia di garanzie finanziarie;

ATTESO che le garanzie finanziarie previste dalla normativa regionale sopra richiamata devono essere presentate alla Provincia competente per territorio e devono essere accese a favore della stessa, prima dell'avvio dell'impianto;

VISTI la L. 549/93 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente", il D.M. 26.03.1996 e il D.M. 03.10.2001;


VISTI il D.Lgs.209/2003, il D.Lgs. 152/2006, la L.R.3/2000;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta termini ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - La ditta AUTODEMOLIZIONE CALLALTA S.R.L. (P.I. 04751360266) con sede in San Biagio di Callalta è autorizzata alla realizzazione e all'esercizio di un




impianto, conformemente a quanto presentato con note del 19/10/2016, assunta al prot. n. 99724 del 20/10/2015, del 29/10/2015, assunte ai protocolli n. 102737, 102745, 102748 e 102751 del 29/10/2015, del 10/12/2015, assunta al prot. n. 115915 del 11/12/2015 e del 16/02/2016 assunta al prot. n. 13587 del 16/02/2016, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli a motore e loro parti, sito in Via Leonardo da Vinci,36, comune di San Biagio di Callalta, catastalmente identificato, Foglio 29, mappale 548 Catasto Terreni e Foglio 7 Sez. D particelle 548 - sub 4 - 5 - 6 - 7 (Catasto Fabbricati). Entro trenta giorni dal ricevimento del presente decreto la ditta deve trasmettere il contratto di locazione debitamente sottoscritto dalle parti.

ART. 2 - Il presente provvedimento costituisce Autorizzazione Unica per l'impianto di cui all'ART. 1 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, e pertanto costituisce autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, fino al 30/04/2026, dell'attività di autodemolizione.

Ai fini della sola realizzazione del presente impianto questo provvedimento costituisce permesso di costruire/SCIA e autorizzazione alle emissioni.

ART. 3 - L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate all'art. 178 del D.Lgs. 152/2006,



conformemente alla documentazione di cui all'art.1, nonché delle seguenti prescrizioni:

a) La Ditta è tenuta ad effettuare i servizi previsti dall'art. 231 del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 5 del D.Lgs. 209/2003, secondo le procedure ivi previste;

b) La presa in carico dei veicoli da demolire deve essere annotata sull'apposito registro di cui al D.Lgs. 285/92 e autenticato dalla Questura competente;


c) Per gli oli esausti deve essere tenuto un apposito registro ad essi dedicato, conforme al modello di cui al DM 148/98. Tale prescrizione decade con l'entrata in vigore del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 (sistri);

d) La Ditta è tenuta al rispetto della vigente normativa di prevenzione incendi di cui al DPR n. 151/2011 e D.M. 03/08/2015;

e) La gestione dei rifiuti contenenti sostanze lesive per l'ozono deve avvenire in modo tale da evitarne la dispersione nell'atmosfera e comunque conformemente alle disposizioni della L. 549/93 e relativi regolamenti applicativi;

f) La gestione dell'impianto deve conformarsi alle previsioni gestionali contenute nel D.Lgs. n. 209/2003;

g) Lo stoccaggio di carburanti allo stato liquido deve avvenire in taniche metalliche aventi una capacità non superiore a 25 l, fatta salva la capacità dei contenitori



dell'isola di bonifica, ed il quantitativo complessivo non deve eccedere i 500 l; le taniche devono essere depositate in apposito box realizzato in materiale incombustibile protetto dai raggi solari, dotato di aerazione permanente e di bacino di contenimento di idonea capacità in rapporto al quantitativo stoccato;

h) L'impianto deve essere dotato di almeno 1 estintore a polvere da 50 l carrellato e posto in prossimità dell'area di stoccaggio carburanti;


i) I veicoli stoccati devono essere privi di carburante con batteria non collegata;

l) Deve essere garantita la sicurezza per la salute e sicurezza degli operatori nonché la salvaguardia dell'ambiente;

m) I serbatoi di gas compresso, installati sugli autoveicoli, devono essere sottoposti alle operazioni di bonifica mediante spiazzamento positivo del gas.

La ditta deve, inoltre, provvedere alla manutenzione periodica del sistema a torcia dedicato alla combustione di detti gas conformemente alle modalità indicate dal costruttore ed è autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte V;

n) In caso di incidente o episodio disfunzionale (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di fluidi e/o liquidi oleosi) la ditta deve porre immediatamente in essere tutte



PROVINCIA DI TREVISO



le misure volte a contenere e/o arginare il danno e l'eventuale inquinamento, fermi restando gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del D.Lgs 152/06;

o) La ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di idonei materiali atti all'assorbimento di fluidi e liquidi oleosi in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti di cui alla precedente lett. n);

p) La ditta deve operare nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/03;

q) Tutti i rifiuti prodotti dalla ditta, ad esclusione di quelli codificati ai CER 160104*- VEICOLI FUORI USO e CER 160106 - VEICOLI FUORI USO, NON CONTENENTI LIQUIDI NE' ALTRE COMPONENTI PERICOLOSE, rientrano nei limiti quantitativi e

temporali del deposito temporaneo di cui all'art. 183 c. 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/2006. Le aree di deposito temporaneo devono essere quelle indicate nell'elaborato planimetrico denominato: tavola 2 "planimetria generale, Layout distributivo prospetti e sezioni" del 30/09/2015, prot. n. 102745 del 29/10/2015;

r) Nel caso si preveda l'utilizzo della attrezzatura per l'ossitaglio deve essere inoltrata specifica richiesta di autorizzazione preventiva;

s) i cassoni scarrabili utilizzati per lo stoccaggio esterno devono essere a tenuta stagna;

0 1 15 13/521 033 5

t) l'attività di pressatura, effettuata all'interno del capannone, deve prevedere l'evacuazione all'esterno dei fumi di scarico attraverso apposite derivazioni-prolunghe.




ART. 4 - Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi non deve superare le t. 13 (circa 13 veicoli da bonificare CER 16 01 04) e t. 78 (circa 120 veicoli bonificati CER 16 01 06) per una capacità complessiva di t. 91, pari a 133 veicoli circa.

ART. 5 - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali, fermi restando gli obblighi di legge, devono essere preventivamente comunicate a questa Amministrazione, corredate degli eventuali elaborati tecnici, ai sensi dell'Art. 23, comma 6 o dell'Art. 26, comma 6, della L.R. 3/2000, e, ove ne ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate.

ART. 6 - Ai sensi dall'art. 24 della L.R. n. 3/2000, i lavori per la realizzazione dell'impianto devono iniziare entro 12 mesi dalla data di ricevimento del presente atto; l'impianto deve essere messo in esercizio provvisorio entro 36 mesi dalla stessa data (salvo proroga concessa su motivata istanza dell'interessato). La ditta deve pertanto comunicare anticipatamente:

- la data di inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto;
- il nominativo del direttore dei lavori.



ART. 7 - L'avvio dell'impianto in esercizio provvisorio

deve essere preceduto dall'invio della seguente documentazione:

a) dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'ultimazione degli interventi in conformità al progetto approvato;

b) nominativo del tecnico responsabile della gestione dell'impianto accompagnato da specifico atto di accettazione da parte dell'interessato;

c) nominativo del collaudatore dell'impianto accompagnato da specifica nota di accettazione da parte dell'interessato;

d) indicazione della data di avvio dell'impianto in esercizio provvisorio;

e) certificato di collaudo degli stoccaggi, come previsto dall'art. 25 comma 6 della L.R. 3/2000;


f) garanzie finanziarie dovute ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g, del D.Lgs. n. 152/2006 e della DGRV n. 2721/2014:

- polizza di responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato di Euro

3.000.000,00 (tremilioni/00 euro) con validità pari a quella dell'Autorizzazione;

- polizza fideiussoria di importo pari a Euro 22.100,00 (ventiduemilacenti/00 euro).

ART. 8 - L'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio è



subordinata all'accettazione, da parte di questa

Amministrazione, delle garanzie finanziarie di cui alla

lett. f) dell'art. 7 del presente provvedimento.

ART. 9 - Entro 180 giorni dalla comunicazione dell'avvio

dell'impianto, deve essere presentato da parte della ditta

il collaudo con i contenuti di cui al comma 8 dell'art.25

della L.R. 3/2000; il collaudo inoltre deve certificare il

rispetto dei limiti sul rumore con l'effettuazione di

apposita campagna di verifica del rispetto dei limiti

assoluti a confine; la Provincia si riserva di modificare

l'autorizzazione all'esercizio a seguito degli esiti del

collaudo funzionale.

ART. 10 - L'area scoperta non può essere utilizzata per

altre finalità se non quelle previste dalla documentazione

agli atti di questa Amministrazione.

ART. 11 - La ditta deve effettuare, con regolarità e

assiduità, controlli sulla buona conservazione della

superficie pavimentata e alle strutture di

contenimento/conferimento dei rifiuti, con particolare

attenzione alle guarnizioni di tenuta sulle parti mobili


dei cassoni scarrabili, al fine di individuare prontamente

eventuali perdite e/o fuoriuscite, ponendo immediatamente

in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo

sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente. Le

verifiche di cui sopra devono essere registrate nel



PROVINCIA DI TREVISO

quaderno di manutenzione ordinaria o straordinaria della
L.R. 3/2000 art. 28 c. 2.

ART. 12 - E' vietato immettere nelle reti di raccolta e di
scarico delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento
del piazzale e dalle coperture, reflui diversi da quelli
previsti nella domanda.

ART. 13 - Ogni variazione riguardante la titolarità della
ditta o la modifica sostanziale dell'impianto o dello
scarico devono essere preventivamente autorizzate.


ART. 14 - La ditta AUTODEMOLIZIONI CALLALTA S.R.L. ha
l'obbligo di comunicare immediatamente alla Provincia ogni
condizione che determini l'inefficacia o la risoluzione del
titolo di disponibilità dell'area.

ART. 15 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile
dell'impianto, la ditta deve tempestivamente comunicare a
questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita
nota di accettazione da parte dell'incaricato.

ART. 16 - L'Amministrazione Provinciale di Treviso si
riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate
non conformi alla normativa o a quanto previsto dal
presente Decreto.

ART. 17 - La presente autorizzazione è accordata restando
comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché
l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni, anche
di competenza di altri Enti.





ART. 18 - La presente autorizzazione può essere sospesa,
revocata, modificata o dichiarata decaduta nei casi di cui
all'art. 35 della L.R. 3/2000 ed ai sensi dell'art. 208 del
D.Lgs. 152/2006.

ART. 19 - Il presente decreto va trasmesso alla Ditta,
alla Regione Veneto, al Comune di San Biagio di Callalta,
all'Arpav Dipartimento Provinciale di Treviso,
all'Osservatorio Rifiuti di Treviso, all'ACI-PRA e affisso
all'albo della Provincia e del Comune.

Dott. Simone Busoni